

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA

Sezione XVII

nella persona del giudice Andrea Postiglione ha emesso la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. xxxx R.G.A.C. dell'anno 2019 vertente

tra

**DEBITRICE 1** c.f. **OMISSIS**, **DEBITRICE 2** c.f. **OMISSIS** e **DEBITRICE 3** c.f. **OMISSIS** elettivamente domiciliati in **OMISSIS** rappresentati e difesi dall'avv. **OMISSIS** e dall'avv. **OMISSIS** di **OMISSIS** giusta costituzione di nuovo avvocato del 20 agosto 2020;

**parte attrice opponente**

e

**PROCURATRICE OMISSIS**, con sede in Milano, quale procuratrice di **RECUPERO CREDITI**, c.f. **OMISSIS** elettivamente domiciliata in **OMISSIS** presso l'avv. **OMISSIS** che la rappresenta per procura a margine della comparsa di costituzione;

**Convenuta opposta**

Oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc)

Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:

Di parte opponente: in via istruttoria si insiste per l'ammissione della CTU contabile, per i motivi tutti già esposti negli scritti difensivi cui ci si riporta- nel merito si insiste affinché il Giudice adito voglia revocare il decreto ingiuntivo opposto per infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso monitorio, per tutti i motivi meglio indicati negli scritti di causa. -in via concorrente e/o riconvenzionale si chiede che l'On. Giudice adito voglia accertare la nullità totale e/o parziale del contratto di finanziamento in oggetto per tutti i motivi esposti attesa l'infondatezza dell'azione ex contractu esercitata dalla Banca opposta, e per l'effetto dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, con declaratoria che gli odierni opposenti nulla devono, ovvero che sia dovuto quanto ritenuto di giustizia per le causali di cui al ricorso monitorio, con ogni ulteriore conseguenza di legge;

Di parte opposta: in via principale, accertare e dichiarare l'opposizione promossa avverso il decreto ingiuntivo n. xxxx/2018-RG xxxx/2018, illegittima, infondata in diritto ed in fatto e non provata, e per l'effetto, rigettarla e confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. xxxx/2018-RG xxxx/2018, emesso dal Tribunale di Roma in data 28.11.2018 ritualmente notificato nei confronti dei Sig.ri **DEBITRICE 3**, **DEBITRICE 1** e **DEBITRICE 2**. In via subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare la ragione di credito comunque vantata dalla **PROCURATRICE s.r.l.** nei confronti degli odierni opposenti ingiunti Sig.ri **DEBITRICE 3**, **DEBITRICE 1** e **DEBITRICE 2**, in relazione al contratto di finanziamento dedotto in giudizio e, per l'effetto, condannarli in solido, al pagamento in suo favore del consequenziale importo pari ad € 220.578,32 oltre gli interessi al tasso come contrattualmente pattuito, e con vittoria si spese e con ogni riserva di merito e di rito ai sensi di legge..

**ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO**

**PROCURATRICE**, quale mandante di **RECUPERO CREDITI** come sopra generalizzati, agiva in via monitoria nei confronti di **DEBITORE 4**, **DEBITRICE 2**, **DEBITRICE 1** e **DEBITRICE 3** per ottenere il pagamento dell'importo di euro 220.578,32 quale residuo del finanziamento stipulato in data 30.08.2010 con il **BANCA** (succeduto all' **ORIGINATOR**) erogato per l'importo complessivo di euro 450.000,00.

**DEBITRICE 1**, unitamente a **DEBITRICE 2** e **DEBITRICE 3**, proponeva opposizione tempestiva al decreto ingiuntivo n. xxxx-18 del 28 novembre 2018 e chiedeva accertarsi giudizialmente la nullità delle

pattuizioni relative al contratto di mutuo per usura, indeterminatazza dei tassi, per mancata indicazione del TAEG/ISC oltre che per divergenza dell'indice dalla reale onerosità del contratto. Nel contratto veniva pattuito un tasso di ammortamento variabile pari al 3,70% (Euribor 3/360 + 2,5%).

Parte attrice richiamava inoltre l'insufficienza del cd. "saldaconto" a dare prova del credito.

Si costituiva la banca opposta contestando interamente quanto dedotto dall'attore e producendo tutta la documentazione contrattuale.

Nel corso del giudizio, il Giudice concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art 183 co. 6 c.p.c.

Scambiate le memorie ex art 183 c.p.c., l'attore chiedeva, in via istruttoria, ammettersi consulenza contabile.

Il Giudice rigettava le richieste istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12 aprile 2023, allorquando parte opponente eccepiva anche la presenza di capitalizzazione occulta nel rapporto.

\*\*\*\*\*

L'opposizione è infondata.

Il tasso corrispettivo pattuito per il mutuo de quo (3,70%) risulta inferiore al tasso soglia per la categoria pari – all'epoca -al 3,84%. Anche il tasso di mora pattuito (corrispettivo + 2%) appare chiaramente sotto soglia se si tiene in considerazione quanto stabilito dalla recente sentenza della Cassazione a S.S.U.U. n. 19597-2020.

La valutazione sul superamento del tasso soglia da parte del tasso moratorio pattuito dovrà quindi tenere in considerazione la necessità di calibrare la valutazione dell'usura del tasso di mora non già sul tasso soglia fondato sul TEG bensì sulla base di quest'ultimo con la maggiorazione di 2.1 punti percentuali che rappresenta la media del differenziale tra tassi corrispettivi e moratori (prosegue Cassazione 19597-20 "La conseguenza è che la clausola sugli interessi moratori si palesa usuraria, quando essa si ponga "fuori dal mercato", in quanto nettamente distante dalla media delle clausole analogamente stipulate. Orbene, il tasso rilevato dai D.M. n. a fini conoscitivi - sia pure dichiaratamente in un lasso temporale a volte diverso dal trimestre, non sempre aggiornato a quello precedente - per i più recenti decreti, all'anno 2015 - e rilevato a campione - può costituire l'utile indicazione oggettiva, idonea a determinare la soglia rilevante.....nei recenti decreti ministeriali sono rilevati i tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno; è individuato il tasso-soglia mediante l'aumento dei predetti tassi di un quarto, cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali; si dà, altresì, conto dell'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia, da cui risulta che i tassi di mora pattuiti sul mercato presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti").

Parte attrice lamenta poi la mancata necessaria indicazione del contratto di mutuo dell'indice sintetico di costo (ISC) la quale è normativamente prevista esclusivamente per il contratto di credito al consumo (art. 125 bis TUB), quale non è quello oggi in esame.

Va quindi rilevato che effettivamente il contratto in atti nel documento di sintesi sottoscritto da tutti gli opposenti reca l'indicazione dell'ISC nella misura del 3,7091%.

Inoltre, sulla divergenza tra ISC e TAEG e costo effettivo, va evidenziato, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questo tribunale che l'ISC è un mero indicatore sintetico previsto dalla normativa ai soli fini di pubblicità e trasparenza; non costituisce un "tasso" di interesse, un "prezzo" o una condizione economica direttamente applicabile al contratto; non rientra quindi nelle nozioni di "tassi, prezzi e condizioni" cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB. Si rileva che la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell'ISC/TAEG è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB prevede che "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto"; appare allora evidente che se il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra ISC dichiarato e ISC concretamente applicato anche nell'ambito di operazioni diverse dal

credito al consumo, lo avrebbe espressamente previsto con una specifica norma analoga a quella di cui all'art. 125bis, comma 6, TUB. L'art. 117, comma 6, TUB .

Per quanto riguarda poi la problematica dell'anatocismo e l'applicazione dell'interesse composto invece dell'interesse semplice, questione sollevata tardivamente dalla difesa dell'opponente e, purtuttavia rilevabile d'ufficio dal giudice (Cass. 16188-2017), osserva questo giudice come il fenomeno dell'anatocismo rilevante ai fini dell'illiceità sanzionata da Cass. N. 21095-04 e 24418-10 è quello relativo alla produzione oltre interessi occulti sugli interessi già scaduti ovvero sia imputare gli interessi maturati a capitale, dando così di conseguenza alla maturazione di indebite ed occulte forme di prelievo da parte della banca. L'anatocismo, è bene ricordarlo, non è ex se illecito; ne è prova la sua normazione nell'art. 1283 c.c. Inoltre, l'art. 1194 c.c. lascia libertà di accordo alle parti in ordine alle modalità di pagamento, con l'effetto che nella prassi bancaria si rinvengono diversi meccanismi di estinzione del debito; l'obbligo di pagamento degli interessi viene concretizzato per il mutuo nel "piano di ammortamento", che consiste nella elencazione delle scadenze alle quali capitale e interessi dovranno essere pagati, con indicazione delle somme esatte che devono essere corrisposte a ogni rata a quale titolo.

Il piano di ammortamento "alla francese", stigmatizzato da parte attrice, nulla altro è che la predisposizione volontaria da parte dei contraenti di un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e scendono progressivamente man mano che si procede verso l'ultima rata.

Nel mutuo "all'italiana", che si caratterizza per il fatto che con il pagamento di ogni rata, si abbatte il capitale in misura uguale e dove il capitale appare costante, la rata apparirebbe giocoforza crescente; dato per presupposto un capitale fisso, l'interesse aumenterebbe inevitabilmente col passare del tempo: una cosa infatti è rimborsare euro 100 di capitale dopo 1 anno, altro è rimborsare la stessa quota dopo 15 anni.

Nel metodo francese, siccome vengono pagati prima soprattutto gli interessi, la quota capitale si mantiene alta nel primo periodo di tempo (viene abbattuta più lentamente, in quanto inizialmente si abbattano soprattutto gli interessi), il che non può che aver per conseguenza che gli interessi che si calcolano sulla residua quota di capitale alta siano complessivamente maggiori rispetto al mutuo all'italiana.

Ma questo è il prezzo da pagare se si vuole avere una rata costante ed unica nel tempo. Se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso rispetto al metodo italiano, comunque ciò non può ritenersi di per sé indice della sua illiceità, essendo vantaggioso sotto un altro profilo per il debitore, nel senso che consente di avere rate (ad interessi costanti) uguali e dunque di gestire meglio i flussi di cassa. Questo non produce però effetti anatocistici surrettizi nella misura evidenziata dalla Cassazione. Non vi è difatti pagamento di interessi su interessi scaduti e non vi è un prelievo occulto da parte della banca. Il piano di ammortamento è chiaro nello sviluppo delle modalità di restituzione ed il contraente lucra una rata costante laddove la banca consegue dal canto sua una più rapida restituzione degli interessi. Tutto ciò premesso, va rilevato come sulla legittimità di un piano di ammortamento alla francese non sussistono in giurisprudenza di merito particolari dubbi, in quanto, appunto, l'art. 1194 c.c., che disciplina l'imputazione dei pagamenti (fra capitale e interessi), consente qualsiasi opzione, a condizione che vi sia il consenso delle parti; in realtà, il piano di ammortamento alla francese non determina poi un effetto anatocistico, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati.

Ciò che avviene nel piano di ammortamento alla francese è solo la preventiva distribuzione degli interessi su tutta la durata del rapporto, ma comunque gli interessi vengono calcolati sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo, come affermato in realtà dalla giurisprudenza di merito assolutamente maggioritaria (cfr. ex multis la condivisibile sentenza del Tribunale di Milano, 30.10.2013: "al preteso effetto anatocistico, va qui solo ricordato, che comunque la CTU ha condivisibilmente escluso discenda di per sé dal piano di ammortamento costruito alla francese nel quale il maggior ammontare degli interessi da versarsi – rispetto a piani di ammortamento costruiti all'italiana – dipende non dall'applicazione di interessi composti ma dalla diversa costruzione delle rate", e, inoltre, sentenza del Tribunale di Treviso, d.d. 12.1.2015: "... la previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante (ammortamento alla francese) non comporta nessuna violazione dell'art. 1283 c.c. poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Andrea Postiglione, n.11429, del 18/07/2023*

rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso”, e, infine, sentenza Tribunale di Salerno, 30.1.2015: “il sistema di ammortamento progressivo alla francese non comporta alcun anatocismo, atteso che, nella prima rata, gli interessi corrispettivi si calcolano sulla somma concessa a mutuo e, in ciascuna della rate successive, la quota degli interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota di capitale ancora dovuta”).

Le spese seguiranno la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe

- Rigetta l’opposizione al decreto ingiuntivo n. xxxx-2018 del 28.11.2018

- Condanna parte opponente a rifondere a parte opposta, anche in persona della mandante, le spese di lite per complessivi euro 13.500,00 di cui euro 2.500,00 per lo studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva, euro 5.000,00 per la fase istruttoria ed euro 4.500,00 per la fase decisoria. Iva al 22% spese generali al 15% e CPA.

Roma il 18/07/2023

**Il giudice**  
Andrea Postiglione

EX PARTE